

sidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro responsabile ed il Ministro di Giustizia.

Il Ministro di Giustizia vi appone il Sigillo di Stato e si incarica della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

La legge acquista valore esecutivo quindici giorni dopo la pubblicazione, se non si stabilisce altrimenti.

L'articolo 19 stabilisce che ciascun Ministro svolge il potere esecutivo per mandato del Re sui singoli rami della amministrazione.

Tutto il Capitolo IX della Costituzione di San Vito che trattava del potere giudiziario viene ridotto alle poche parole dell'articolo 20 che dichiara che il potere giudiziario su tutto il territorio si svolge in nome del Re.

Questo Decreto-Legge, che segnava la fine del potere costituzionale in Jugoslavia, entrava immediatamente in vigore ai sensi dell'articolo 21 con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In questo Decreto-Legge non si faceva cenno alcuno degli enti locali, della stampa, della sicurezza pubblica e del Tribunale per la sicurezza dello Stato, perchè tutto ciò era argomento di altre quattro leggi distinte.